

Codice DB0710

D.D. 22 gennaio 2014, n. 11

**Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili necessari per costruzione nuovo metanodotto "Allacciamento MONGE & C S.p.A. - DN 150 (6") - 75 bar", localizzato nei Comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN). Pagamento delle indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche, in data 10.09.2010, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Torino – Corso Taranto n. 61/A – C.F. 13271390158 – volta ad ottenere, con l'approvazione del progetto definitivo del nuovo metanodotto "Allacciamento MONGE & C S.p.a. – DN 150 (6") - 75 bar", localizzato nei Comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN), l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera nonché l'autorizzazione alla sua costruzione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 01.06.2011 presso la Sede del Settore Regionale Politiche Energetiche, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 274.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 202 in data 16.09.2011 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 10.09.2010 ;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga

13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Precisato che la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata, con la citata determinazione dirigenziale n. 202 in data 16.09.2011, al rispetto delle sopraccitate prescrizioni nella stessa elencate e che qui si intendono integralmente richiamate.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde assicurare così con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale, necessario per soddisfare sia le richieste delle utenze civili ed industriali, che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore tratteggiato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali.

Dato atto che a seguito delle predette comunicazioni, hanno presentato osservazioni scritte (chiedendo varianti al tracciato dell'opera e/o riduzione fascia di servitù, nonché lamentando l'inadeguatezza degli indennizzi offerti da Snam Rete Gas S.p.A) le seguenti Ditte proprietarie di alcuni terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto:

1. Sig. Edoardo BALBO di VINADIO FRUTTERI di COSTIGLIOLE (omissis), nonché la Società "SVILUPPO AGRICOLO di FRUTTERI di COSTIGLIOLE Giustina & C. s.n.c." con sede in Torino - c.f. e p. IVA 01889190011;
2. Sig. ri BARBERIS Giorgio e BARBERIS Paola, (omissis), nonché FONTANA Paola in BARBERIS (omissis);
3. Società "CARPEGNA s.s.", con sede a Torino - c.f. 97697170013;

Visto il proprio provvedimento n. 396 in data 30.04.2012 con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dagli aventi diritto sopraccitati, ed è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, con quantificazione degli indennizzi a titolo provvisorio, ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di

SAVIGLIANO (CN), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 396/2012, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità offerte inoltrata nei termini di legge dalla Signora BARBERIS Maria Teresa, proprietaria – intestataria di un terreno in Comune di MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN) interessato dall'opera di cui all'oggetto, a favore della quale questa Struttura, con separato provvedimento, ha disposto il pagamento di quanto dovuto da parte di Snam Rete Gas S.p.A..

Rilevato che, entro i termini di legge, alcuni proprietari degli immobili interessati hanno rifiutato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 396/2012 ritenendole del tutto inadeguate, mentre altri nulla hanno eccepito al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 03 in data 04.01.2013, con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di CUNEO, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di CUNEO n. 2 in data 13.02.2013, integrata in data 26.07.2013, con la quale sono state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che questa Struttura, con nota n. 31757 in data 26.09.2013, ha notificato agli aventi diritto copia stralcio della predetta Deliberazione compresa la relativa integrazione.

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità definitive (così come determinate dalla CPE), inoltrate nei termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie/intestatarie catastali dei terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto e descritti nell'allegato elenco di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

Rilevato che non è necessario procedere al versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità definitive sopraccitate in quanto tutti gli aventi diritto le hanno accettate entro i termini di legge.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento determinate dalla C.P.E. di CUNEO con la Delibera n. 2 in data 13.02.2013 sopraccitata.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

## **ART. 1**

Di ordinare alla Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni

dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte concordatarie descritte alla colonna 2) dell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento, quali indennità di occupazione temporanea ed asservimento degli immobili occorsi per i lavori di cui oggetto ed individuati alle colonne 4) 5) e 6) dell'elenco suddetto.

## **ART. 2**

Il pagamento degli importi complessivi indicati alla colonna 16) dell'allegato elenco di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

## **ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 4**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente  
Marco Piletta